

*Commissione Tax & Legal, Approfondimenti, marzo 2019*

*A cura di Roberto Della Vecchia e Marco Coluzzi - Studio Legale Carbonetti e Associati*

### **Divieto di interlocking - Aggiornamento dei Criteri**

In data 21 dicembre 2018, CONSOB, Banca d'Italia e IVASS hanno pubblicato un aggiornamento in merito al c.d. divieto di *interlocking*.

Si ricorda che tale divieto è stato introdotto con l'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "*Decreto Salva Italia*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale "è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti".

La norma – alquanto sintetica e tale da non prevedere neppure l'emanazione di una disciplina di attuazione – ha sollevato subito rilevanti dubbi, tanto da richiedere l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un tavolo tecnico, con la partecipazione delle Autorità di Vigilanza di settore e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Così, in data 20 aprile 2012, le Autorità di Vigilanza pubblicavano le Linee guida concernenti i "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "*Salva Italia*" (c.d. divieto di *interlocking*)" (i "Criteri applicativi")<sup>1</sup>.

In quella sede veniva considerato che "[...] il divieto di *interlocking* opera quando **anche una sola** delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presenta un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni di euro" (paragrafo 3.1.2., lett. B – enfasi aggiunta).

Tale soglia di fatturato totale veniva da ultimo elevata, con provvedimento AGCM n. 26471 del 14 marzo 2017, a 50 milioni di euro<sup>2</sup>.

Con la legge 4 agosto 2017, n. 124 è stato significativamente modificato, nei suoi presupposti applicativi, l'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In particolare, sono stati modificati:

- i presupposti dell'obbligo di comunicazione delle concentrazioni, riferiti non più al fatturato della sola impresa di cui fosse prevista l'acquisizione ma al "*fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate*";

---

<sup>1</sup> Inoltre, le Autorità provvedevano a pubblicare, in data 13 giugno 2012, le risposte alle domande più frequentemente pervenute dai vari soggetti interessati all'applicazione del divieto (le c.d. "*Frequently Asked Questions*").

<sup>2</sup> I Criteri applicativi chiarivano anche che "[l]a soglia e il relativo metodo di calcolo sono stati identificati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 287/90 (art. 16, commi 1 e 2) per la valutazione delle operazioni di concentrazione tra imprese a fini antitrust, con riferimento al fatturato totale realizzato dall'impresa (o gruppo di imprese) di cui è prevista l'acquisizione" (paragrafo 3.1.2., lett. B).

- la soglia di rilevanza del fatturato delle imprese singolarmente considerate, ridotta da 50 a 30 milioni di euro.

Di conseguenza, il rinvio operato nei Criteri applicativi alla legge *antitrust* creava incertezze applicative, che sono state rappresentate alle Autorità anche dall'industria finanziaria.

Così, in data 21 dicembre 2018, CONSOB, Banca d'Italia e IVASS, d'intesa con AGCM, hanno pubblicato il menzionato aggiornamento dei Criteri applicativi, con il quale hanno:

- “*conferma[to] che gli aggiornamenti periodici previsti a fini antitrust si intendono estesi automaticamente anche alla materia del divieto di interlocking*”;
- “*rite[nuto] opportuno modificare i Criteri applicativi, mantenendo operante il collegamento con la legge antitrust e chiarendo che, per effetto della modifica operata dalla l. n. 124/2017, non si dovrà più aver riguardo alla soglia dimensionale riferita ad una sola delle imprese in cui il soggetto si trovi a detenere cariche; la soglia minima di fatturato (realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo d'appartenenza) dovrà, invece, essere individuata in capo ad almeno due intermediari fra quelli in cui il soggetto abbia cariche incrociate. La legge antitrust fissa questa soglia a 30 milioni di Euro*” (enfasi aggiunta).

Ne consegue che, a fronte di un ampliamento dell'ambito di applicazione del divieto di *interlocking* anche ad imprese di minore rilevanza (*i.e.*, con 30 milioni di fatturato in luogo dei precedenti 50 milioni), è stato introdotto un temperamento della disciplina prevedendo che tale divieto non operi più (come era invece finora previsto) laddove uno solo degli intermediari fra quelli in cui l'esponente abbia cariche incrociate superi la soglia di fatturato in questione.

Le Autorità hanno precisato espressamente che i nuovi criteri di rilevanza del fatturato si applichino “*a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della presente Comunicazione*” (*i.e.*, lo si ricorda, a partire dal 21 dicembre 2018).